AVVISO

Il T.A.R. Lazio – Roma, Sezione III Bis, a seguito del ricorso iscritto con R.G.N. 2990/2008 proposto dall'insegnante **D'Angelo Santola**, nata a Casandrino (NA) il 17.06.1955, cod. fisc. DNGSTL55H57B925Q, contro il M.I.U.R. nonché contro l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania; per l'annullamento, previa sospensione, dei seguenti provvedimenti: **a)** del decreto adottato, in data 20/12/07, prot.n. 5085, dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Direzione Generale-Progetto "B" operante c/o Centro Servizi Amm.vi di Caserta, (rectius: Ufficio Scolastico prov.le) a firma del Dirigente dr. Luigi De Filippis, trasmesso alla ricorrente con racc. a.r. del 01/02/08, a lei pervenuta in data 04/02/08, per quanto non valuta nella graduatoria del concorso riservato per gli insegnanti di Religione nelle Scuole dell'Infanzia e primaria, il servizio d'insegnamento di religione da lei prestato per diciannove anni presso la Scuola Media; **b**) del decreto di indizione del concorso riservato, per esami e per titoli, a posti di insegnante di religione cattolica, emanato in data 02/02/04, dal Ministero dell'istruzione, Università e Ricerca-Direzione Generale per il personale della scuola, pubblicato in data 07/02/04, se e nella parte in cui esclude, nella stesura della predetta graduatoria per la Scuola dell'Infanzia e Primaria, la valutazione del suddetto servizio, prestato presso la Scuola Media; **c)** del decreto, prot. N. 20821/1 dell'8/02/05, (richiamato nel decreto qui impugnato sub a), con il quale è stata pubblicata in data 09/02/05 la graduatorie definitive di merito del concorso in parola,per la scuola dell'infanzia e primaria, nonché le medesime graduatorie di merito distinte per ciascuna diocesi presenti nel territorio regionale, nei medesimi limiti sopra specificati; **d)** del decreto prot. N.9208/P del 06/04/05, (pure richiamato nel decreto impugnato sub a), recante la rettifica della predetta graduatoria di cui al punto c), se e per quanto occorra e nei medesimi limiti suindicati; **e)** una gli atti preordinati, connessi e consequenziali. **IN FATTO**. La ricorrente è in possesso del diploma di Liceo Classico e del diploma di Scienze Religiose. Ella, dal 1984/85, e dunque, da venti anni, ha sempre insegnato (e insegna tutt'ora) religione cattolica presso la Scuola media Statale, in virtù di regolari nomine. Con decreto direttoriale del 02/02/04 è stato indetto il bando di concorso riservato per esami e titoli a posti d'insegnante di religione cattolica nelle Scuole Statali di ogni ordine e grado. Orbene, nel prevedere i requisiti specifici di ammissione, tale bando sembrava escludere i docenti che versano, come la ricorrente, nella particolare condizione sopra specificata e cioè di coloro che pur avendo il titolo prescritto per l'insegnamento in un ordine e grado di scuola, abbiano svolto il servizio d'insegnamento richiesto dal bando in un altro ordine e grado di scuola. Parimenti, il bando de quo non

sembrava ammettere al concorso per la scuola dell'infanzia e nella scuola elementare, i docenti, come la ricorrente, che pur avendo il titolo prescritto per tale ordine e grado scolastico, abbiano svolto il servizio d'insegnamento (richiesto dal bando) presso un ordine e grado scolastico superiore e segnatamente presso la Scuola Media. Avverso il predetto bando di concorso, la ricorrente ha presentato ricorso giurisdizionale presso codesto Tribunale Amm.vo Regionale ove ha assunto il numero R.G. 4291/04 ed è stato assegnato alla Terza Sezione bis. La ricorrente ha, inoltre, presentato motivi aggiunti al predetto ricorso, dapprima avverso il decreto del CSA di Caserta adottato in data 05/04/2004 recante l'esclusione della ricorrente dal concorso di cui trattasi e, successivamente, avverso il decreto (in parte de qua) del CSA di Caserta n. 20821/1 dell'8/02/2005 recante l'approvazione della graduatoria generale di merito del concorso in parola. Il TAR adìto, dopo aver disposto a carico della ricorrente, l'integrazione del contraddittorio tramite la notificazione per pubblici proclami, ha accolto il ricorso avverso il suddetto decreto del 05/04/04 adottato dal CSA di Caserta, giusta sentenza n. 5044/06. In data 20/09/06, il MIUR-Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Direzione Generale-Progetto "B", a firma del Dirigente Antonio de Angelis, prot.n. 1917/A, ha emanato il decreto adottato in data 20/09/06, con cui ha disposto l'esclusione della ricorrente dal concorso riservato, per esami e titoli, a posti di insegnante di Religione cattolica nelle Scuole dell'infanzia e primaria per ritenuta mancanza del requisito di aver prestato continuamente servizio, nel periodo compreso tra l'a.s. 1993/94 e l'a.s. 2002/03, di insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali con il possesso dei titoli prescritti dall'articolo 2 del D.D.G. 02.02.2004. Avverso tale provvedimento e gli altri in esso richiamati tra i quali anche i decreti relativi all'approvazione della graduatoria concorsuale per la scuola dell'infanzia e primaria, la ricorrente ha presentato ricorso presso codesto Tribunale Amm.vo ove ha assunto il nr di RG 12027/2006 ed è stato assegnato alla Sezione III Q). Il TAR adìto, con sentenza n.10557/07, ha accolto tale ultimo ricorso. Tale sentenza non è stata impugnata dall'Amm.ne. L'Ufficio Scolastico resistente, in esecuzione della predetta sentenza, ha adottato il provvedimento prot. N.5085 del 20/12/07, impugnato sub a). I provvedimenti impugnati venivano censurati per: VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE N.186 DEL 18/07/2003, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO (DDG 02/02/04) ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA', ILLOGICITA', MANIFESTA INGIUSTIZIA. VIOLAZIONE DELLA SENT.ZA DEL TAR LAZIO N.5044/06. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA SENTENZA N.10557/07, **(RICHIAMATA IN NARRATIVA)**. La ricorrente ha

prestato servizio di insegnamento di religione per circa 20 anni presso la Scuola Media, ma senza il possesso della relativa abilitazione, pur possedendo quella per l'insegnamento nelle scuole dell'infanzia e primaria. La vicenda in esame, è stata già esaminata dal TAR Lazio -Roma che l'ha definita con sentenza n.10557/07 emessa dalla Sezione III Q. Con tale sentenza, il TAR, sul punto controverso, ha chiarito che, sia il bando di concorso, sia i provvedimenti impugnati in quella sede (provvedimento di esclusione e relativa graduatoria definitiva del concorso) si pongono in contrasto con l'art.5, comma 1, della legge n.186/03. Lo stesso Tribunale, all'uopo, ha precisato che: **" Infatti, in tale normativa, che è bene ricordare ha sostanzialmente natura di sanatoria di situazioni irregolari pregresse, è prevista la possibilità di far valere anche il servizio maturato presso ordini e gradi diversi da quello di cui al concorso al quale si partecipa".** Ne consegue, pertanto, l'illegittimità del decreto qui impugnato sub a), nella parte in cui, nella graduatoria concorsuale relativa al Settore dell'infanzia e primaria, non valuta il servizio d'insegnamento di religione prestato dalla ricorrente per circa venti anni presso la Scuola media. Con la sentenza n 10557/07, sopra richiamata, il TAR adìto ha accolto il precedente ricorso e ha annullato, in parte qua, gli atti in quella sede impugnati. Orbene, questi ultimi risultano essere sia il provvedimento di esclusione della ricorrente dal concorso riservato de quo, relativo ai posti di insegnante di religione cattolica nelle scuole dell'infanzia e primarie, sia il relativo bando di concorso nei limiti sopra specificati, sia il decreto prot. N.20821/1 dell'08/02/05, con il quale sono state pubblicate in data 09/02/05 le graduatorie definitive di merito del concorso in parola, per la scuola dell'infanzia e primaria, nonché le medesime graduatorie di merito distinte per ciascuna diocesi presenti nel territorio regionale, nei medesimi limiti specificati nel ricorso. Ne consegue che, essendo i suindicati atti stati annullati da codesto Tribunale, in parte qua, e cioè nei limiti specificati in narrativa, l'Ufficio resistente doveva e deve riformulare la graduatoria concorsuale relativa alla scuola dell'infanzia e primaria, tenendo conto dei principi chiariti e fissati nella suddetta sentenza e, quindi, tenendo conto e valutando anche il servizio d'insegnamento di religione prestato dalla ricorrente in altro settore o ordine scolastico e segnatamente quello da lei prestato per circa venti anni presso la scuola media. Conseguentemente, risulta illegittimo il decreto qui impugnato sub a) per quanto esso si limita ad includere la ricorrente nella graduatoria concorsuale relativa alla Scuola dell'Infanzia e Primaria, senza attribuirle anche il punteggio relativo al servizio d'insegnamento da lei prestato presso la Scuola Media. Con la legge n. 186 del 18/07/03, (di conversione del disegno di legge governativo n. 2480 del 06/03/02) sono state dettate le

norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado. Tale legge n. 186/03, è una legge di riforma del settore, poiché è stata emanata con lo scopo di sanare e regolarizzare definitivamente lo stato giuridico dei docenti che da tanti anni insegnano religione cattolica presso le scuole statali. All'uopo, essa ha previsto l'istituzione del ruolo di detti insegnanti di religione cattolica, nonché, ai sensi dell'articolo 3, che l'accesso a tale ruolo avvenisse previo superamento di concorsi riservati per titoli, intendendosi per titoli quelli stabiliti al punto 4 dell'Intesa tra il Ministero della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, intesa resa esecutiva con DPR n. 751 del 16/12/1985. All'articolo 5 comma 1 della legge n. 186 del 2003 si stabilisce che: "*il primo concorso per titoli ed esami, intendendo per titolo anche il servizio prestato nell'insegnamento della religione cattolica, che sarà bandito dopo la data di entrata in vigore della presente legge, è riservato agli insegnanti di religione cattolica che abbiano prestato continuativamente servizio per almeno quattro anni nel corso degli ultimi dieci anni e per un orario complessivamente non inferiore alla metà di quello d'obbligo anche in ordini e gradi scolastici diversi….*". Appare evidente, che la legge ritiene sufficiente solo e semplicemente, l'aver prestato continuativamente servizio per almeno quattro anni nel corso degli ultimi dieci anni anche <u>in ordini e gradi scolastici diversi</u>. Di talché, se lo scopo di tale legge, è quella di "sanare" la categoria dei docenti di religione cattolica che da anni svolgono attività in regime di costante precariato, è evidente che la norma attuativa, nel caso di specie il bando di concorso, deve salvaguardare tale principio guida e garantirne la piena attuazione. Di conseguenza, gli atti in questa sede impugnati, appaiano, in contrasto anche con tale legge n. 186 del 18/07/03, se e nella misura in cui non prevedono anche la valutazione del servizio di insegnamento prestato dalla ricorrente presso un ordine scolastico diverso e segnatamente presso la Scuola media. **DOMANDA DI RISARCIMENTO DANNI**. Il comportamento tenuto dall'Amm.ne nell'intera vicenda ha generato notevoli danni (morali, biologici ed esistenziali) che hanno minato la serenità e l'esistenza della ricorrente. Quest'ultima, infatti, a causa del predetto comportamento dall'Amm.ne, è stata costretta a presentare diversi ricorsi a codesto Ecc.mo Tribunale e l'Amm.ne nonostante le due precedenti sentenze favorevoli alla ricorrente ha insistito nel proprio atteggiamento presecutorio nei confronti della ricorrente. A ciò si aggiunga che la reiterazione di provvedimenti lesivi adottati nei confronti della ricorrente, ha comportato pure la mancata immissione in ruolo della stessa quale vincitrice del concorso riservato di cui si controverte. Tutto questo ha inciso fortemente sullo stato di salute psico-fisico della medesima ricorrente modificandone anche la personalità. Per tutti questi motivi la

ricorrente ha richiesto, altresì, che l'Amm.ne resistente venisse condannata a risarcire i danni subìti e subendi, danni che possono essere quantificati in via equitativa almeno nella misura di Euro 30.000,00 o in quella somma che sarà ritenuta più equa e giusta dal Tribunale adìto.

Con ordinanza cautelare n. 2199/2008 emessa sul ricorso introduttivo, il TAR Lazio – Roma, sez. III Quater, accoglieva la domanda cautelare e, per l'effetto, ordinava all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania di valutare, nella graduatoria di cui trattasi, il servizio di insegnamento prestato dalla ricorrente presso la scuola media.

Successivamente, il TAR Lazio – Roma, sezione III Bis, con ordinanza n. 13356/2015, autorizzava la notifica per pubblici proclami sul Sito web istituzionale del MIUR per la notifica ai controinteressati.

In particolare, i controinteressati sono tutti i soggetti inseriti nella graduatoria generale definitiva di merito, per la diocesi di Aversa, del concorso riservato, per esame e titoli, a posti di insegnante di religione cattolica nelle scuole dell'infanzia e primaria indetto con il DDG MIUR del 2.2.2004, approvata con decreto prot. n. 9208/P del 6.4.2005 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Direzione Generale-Progetto "B", ricoprenti **la posizione da n. 14 a n. 190**.

Il processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale 2990/2008 nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio-Roma" della sezione TERZA del T.A.R..

TESTO INTEGRALE DEL RICORSO INTRODUTTIVO

"ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

- ROMA -

Ricorre l'insegnante ***D'Angelo Santola****, nata a Casandrino (NA) il 17.06.1955, cod. fisc. DNGSTL55H57B925Q, rapp.ta e difesa, giusta mandato a margine, dall'avv. Pasquale Marotta, con il quale elett.te domicilia in Roma alla via di Villa Pepoli n.4 presso l'avv. Giancarlo Caracuzzo,*

CONTRO

- Ministero della Pubblica Istruzione, *in persona del Ministro p.t.,*

- ***Ufficio Scolastico Regionale per la Campania- Direzione Generale,*** *in persona del legale rapp.te p.t.*

per l'annullamento, previa sospensione e/o emanazione

di misure cautelari,

a) *del decreto adottato, in data 20/12/07, prot.n. 5085, dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Direzione Generale-Progetto "B" operante c/o Centro Servizi Amm.vi di Caserta,(rectius: Ufficio Scolastico prov.le) a firma del Dirigente dr. Luigi De Filippis, trasmesso alla ricorrente con*

racc. a.r. del 01/02/08, a lei pervenuta in data 04/02/08, per quanto non valuta nella graduatoria del concorso riservato per gli insegnanti di Religione nelle Scuole dell'Infanzia e primaria, il servizio d'insegnamento di religione da lei prestato per diciannove anni presso la Scuola Media;

***b**) del decreto di indizione del concorso riservato, per esami e per titoli, a posti di insegnante di religione cattolica, emanato in data 02/02/04, dal Ministero dell'istruzione, Università e Ricerca-Direzione Generale per il personale della scuola, pubblicato in data 07/02/04, se e nella parte in cui esclude, nella stesura della predetta graduatoria per la Scuola dell'Infanzia e Primaria, la valutazione del suddetto servizio, prestato presso la Scuola Media;*

***c)** del decreto, prot. N. 20821/1 dell'8/02/05, (richiamato nel decreto qui impugnato sub a), con il quale è stata pubblicata in data 09/02/05 la graduatorie definitive di merito del concorso in parola,per la scuola dell'infanzia e primaria, nonché le medesime graduatorie di merito distinte per ciascuna diocesi presenti nel territorio regionale, nei medesimi limiti sopra specificati;*

***d)** del decreto prot. N.9208/P del 06/04/05, (pure richiamato nel decreto impugnato sub a), recante la rettifica della predetta graduatoria di cui al punto c), se e per quanto occorra e nei medesimi limiti suindicati;*

***e)** una gli atti preordinati, connessi e consequenziali;*

FATTO

La ricorrente è in possesso del diploma di Liceo Classico e del diploma di Scienze Religiose. Ella, dal 1984/85, e dunque, da venti anni, ha sempre insegnato (e insegna tutt'ora) religione cattolica presso la Scuola media Statale, in virtù di regolari nomine.

Con decreto direttoriale del 02/02/04 è stato indetto il bando di concorso riservato per esami e titoli a posti d'insegnante di religione cattolica nelle Scuole Statali di ogni ordine e grado.

Orbene, nel prevedere i requisiti specifici di ammissione, tale bando sembrava escludere i docenti che versano, come la ricorrente, nella particolare condizione sopra specificata e cioè di coloro che pur avendo il titolo prescritto per l'insegnamento in un ordine e grado di scuola, abbiano svolto il servizio d'insegnamento richiesto dal bando in un altro ordine e grado di scuola.

Parimenti, il bando de quo non sembrava ammettere al concorso per la scuola dell'infanzia e nella scuola elementare, i docenti, come la ricorrente, che pur avendo il titolo prescritto per tale ordine e grado scolastico, abbiano svolto il servizio d'insegnamento (richiesto dal bando) presso un ordine e grado scolastico superiore e segnatamente presso la Scuola Media.

Avverso il predetto bando di concorso, la ricorrente ha presentato ricorso giurisdizionale presso codesto Tribunale Amm.vo Regionale ove ha assunto il numero R.G. 4291/04 ed è stato assegnato alla Terza Sezione bis.

La ricorrente ha, inoltre, presentato motivi aggiunti al predetto ricorso, dapprima avverso il decreto del CSA di Caserta adottato in data 05/04/2004 recante l'esclusione della ricorrente dal concorso di cui trattasi e, successivamente, avverso il decreto (in parte de qua) del CSA di Caserta n. 20821/1 dell'8/02/2005 recante l'approvazione della graduatoria generale di merito del concorso in parola.

Il TAR adìto, dopo aver disposto a carico della ricorrente, l'integrazione del contraddittorio tramite la notificazione per pubblici proclami, ha accolto il ricorso avverso il suddetto decreto del 05/04/04 adottato dal CSA di Caserta, giusta sentenza n. 5044/06.

In data 20/09/06, il MIUR-Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Direzione Generale-Progetto "B", a firma del Dirigente Antonio de Angelis, prot.n. 1917/A, ha emanato il decreto adottato in data 20/09/06, con cui ha disposto l'esclusione della ricorrente dal concorso riservato, per esami e titoli, a posti di insegnante di Religione cattolica nelle Scuole dell'infanzia e primaria per ritenuta mancanza del requisito di aver prestato continuamente servizio, nel periodo compreso tra l'a.s. 1993/94 e l'a.s. 2002/03, di insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali con il possesso dei titoli prescritti dall'articolo 2 del D.D.G. 02.02.2004.

Avverso tale provvedimento e gli altri in esso richiamati tra i quali anche i decreti relativi all'approvazione della graduatoria concorsuale per la scuola dell'infanzia e primaria, la ricorrente ha presentato ricorso presso codesto Tribunale Amm.vo ove ha assunto il nr di RG 12027/2006 ed è stato assegnato alla Sezione III Q).

Il TAR adìto, con sentenza n.10557/07, ha accolto tale ultimo ricorso. Tale sentenza non è stata impugnata dall'Amm.ne.

L'Ufficio Scolastico resistente, in esecuzione della predetta sentenza, ha adottato il provvedimento prot. N.5085 del 20/12/07, impugnato sub a).

I provvedimenti impugnati sono illegittimi e vanno annullati per i seguenti

MOTIVI

1)VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE N.186 DEL 18/07/2003, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO (DDG 02/02/04) ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA', ILLOGICITA', MANIFESTA INGIUSTIZIA. VIOLAZIONE DELLA SENT.ZA DEL TAR LAZIO N.5044/06. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA SENTENZA N.10557/07, ***(RICHIAMATA IN NARRATIVA).***

La ricorrente, come precisato in narrativa, ha prestato servizio di insegnamento di religione per circa 20 anni presso la Scuola Media, ma senza il possesso della relativa abilitazione, pur possedendo quella per l'insegnamento nelle scuole dell'infanzia e primarie. La vicenda in esame, è stata già esaminata dal TAR adìto che l'ha definita con sentenza n.10557/07 emessa dalla Sezione III Q. Con tale sentenza,

codesto Ecc.mo Tribunale, sul punto controverso, ha chiarito che, sia il bando di concorso, sia i provvedimenti impugnati in quella sede (provvedimento di esclusione e relativa graduatoria definitiva del concorso) si pongono in contrasto con l'art.5, comma 1, della legge n.186/03.

Lo stesso Tribunale, all'uopo, ha precisato che: ***" Infatti, in tale normativa, che è bene ricordare ha sostanzialmente natura di sanatoria di situazioni irregolari pregresse, è prevista la possibilità di far valere anche il servizio maturato presso ordini e gradi diversi da quello di cui al concorso al quale si partecipa".***

Ne consegue, pertanto, l'illegittimità del decreto qui impugnato sub a), nella parte in cui, nella graduatoria concorsuale relativa al Settore dell'infanzia e primaria, non valuta il servizio d'insegnamento di religione prestato dalla ricorrente per circa venti anni presso la Scuola media.

2) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE N.186 DEL 18/07/2003, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO (DDG 02/02/04) ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA', ILLOGICITA', MANIFESTA INGIUSTIZIA. VIOLAZIONE DELLA SENT.ZA DEL TAR LAZIO N.5044/06. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA SENTENZA N.10557/07, ***(RICHIAMATA IN NARRATIVA).***

Con la sentenza n 10557/07, sopra richiamata, il TAR adìto ha accolto il precedente ricorso e ha annullato, in parte qua, gli atti in quella sede impugnati.

Orbene, questi ultimi risultano essere sia il provvedimento di esclusione della ricorrente dal concorso riservato de quo, relativo ai posti di insegnante di religione cattolica nelle scuole dell'infanzia e primarie, sia il relativo bando di concorso nei limiti sopra specificati, sia il decreto prot. N.20821/1 dell'08/02/05, con il quale sono state pubblicate in data 09/02/05 le graduatorie definitive di merito del concorso in parola, per la scuola dell'infanzia e primaria, nonché le medesime graduatorie di merito distinte per ciascuna diocesi presenti nel territorio regionale, nei medesimi limiti specificati nel ricorso.

Ne consegue che, essendo i suindicati atti stati annullati da codesto Tribunale, in parte qua, e cioè nei limiti specificati in narrativa, l'Ufficio resistente doveva e deve riformulare la graduatoria concorsuale relativa alla scuola dell'infanzia e primaria, tenendo conto dei principi chiariti e fissati nella suddetta sentenza e, quindi, tenendo conto e valutando anche il servizio d'insegnamento di religione prestato dalla ricorrente in altro settore o ordine scolastico e segnatamente quello da lei prestato per circa venti anni presso la scuola media.

Conseguentemente, risulta illegittimo il decreto qui impugnato sub a) per quanto esso si limita ad includere la ricorrente nella graduatoria concorsuale relativa alla Scuola dell'Infanzia e Primaria, senza attribuirle anche il punteggio relativo al servizio d'insegnamento da lei prestato presso la Scuola Media.

3) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE N.186 DEL 18/07/2003, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO (DDG 02/02/04) ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA', ILLOGICITA', MANIFESTA INGIUSTIZIA.

Con la legge n. 186 del 18/07/03, (di conversione del disegno di legge governativo n. 2480 del 06/03/02) sono state dettate le norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado.

Tale legge n. 186/03, è una legge di riforma del settore, poiché è stata emanata con lo scopo di sanare e regolarizzare definitivamente lo stato giuridico dei docenti che da tanti anni insegnano religione cattolica presso le scuole statali.

All'uopo, essa ha previsto l'istituzione del ruolo di detti insegnanti di religione cattolica, nonché, ai sensi dell'articolo 3, che l'accesso a tale ruolo avvenisse previo superamento di concorsi riservati per titoli, intendendosi per titoli quelli stabiliti al punto 4 dell'Intesa tra il Ministero della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, intesa resa esecutiva con DPR n. 751 del 16/12/1985.

All'articolo 5 comma 1 della legge n. 186 del 2003 si stabilisce che: "il primo concorso per titoli ed esami, intendendo per titolo anche il servizio prestato nell'insegnamento della religione cattolica, che sarà bandito dopo la data di entrata in vigore della presente legge, è riservato agli insegnanti di religione cattolica che abbiano prestato continuativamente servizio per almeno quattro anni nel corso degli ultimi dieci anni e per un orario complessivamente non inferiore alla metà di quello d'obbligo anche in ordini e gradi scolastici diversi….".

Appare evidente, che la legge ritiene sufficiente solo e semplicemente, l'aver prestato continuativamente servizio per almeno quattro anni nel corso degli ultimi dieci anni anche <u>in ordini e gradi scolastici diversi</u>.

Di talché, se lo scopo di tale legge, è quella di "sanare" la categoria dei docenti di religione cattolica che da anni svolgono attività in regime di costante precariato, è evidente che la norma attuativa, nel caso di specie il bando di concorso, deve salvaguardare tale principio guida e garantirne la piena attuazione.

Di conseguenza, gli atti in questa sede impugnati, appaiano, in contrasto anche con tale legge n. 186 del 18/07/03, se e nella misura in cui non prevedono anche la valutazione del servizio di insegnamento prestato dalla ricorrente presso un ordine scolastico diverso e segnatamente presso la Scuola media.

Diversamente, ammettendo cioè una lettura diversa della legge, si deduce anche l'illegittimità costituzionale di tale legge per evidente contrasto con i principi costituzionali di logicità e ragionevolezza, enucleabili dagli artt. 3 e 97 Cost..

Ed infatti, sarebbe del tutto illogica e irragionevole non dar peso, ai fini del concorso de quo, e segnatamente e per la graduatoria relativa alla Scuola dell'infanzia e alla Scuola elementare, al servizio ventennale di insegnamento della religione cattolica prestato dalla ricorrente presso un ordine e grado diverso e superiore.

DOMANDA DI RISARCIMENTO DANNI

Il comportamento tenuto dall'Amm.ne nell'intera vicenda ha generato notevoli danni (morali, biologici ed esistenziali) che hanno minato la serenità e l'esistenza della ricorrente. Quest'ultima, infatti, a causa del predetto comportamento dall'Amm.ne, è stata costretta a presentare diversi ricorsi a codesto Ecc.mo Tribunale e l'Amm.ne nonostante le due precedenti sentenze favorevoli alla ricorrente ha insistito nel proprio atteggiamento presecutorio nei confronti della ricorrente. A ciò si aggiunga che la reiterazione di provvedimenti lesivi adottati nei confronti della ricorrente, ha comportato pure la mancata immissione in ruolo della stessa quale vincitrice del concorso riservato di cui si controverte.

Tutto questo ha inciso fortemente sullo stato di salute psico-fisico della medesima ricorrente modificandone anche la personalità. Per tutti questi motivi si chiede che l'Amm.ne resistente sia condannata a risarcire i danni subìti e subendi dalla ricorrente, danni che possono essere quantificati in via equitativa almeno nella misura di Euro 30.000,00 o in quella somma che sarà ritenuta più equa e giusta da codesto Ecc.mo Tribunale.

DOMANDA CAUTELARE

I motivi addotti fondano l'accoglimento del ricorso. Il danno grave ed irreparabile che ne scaturisce alla ricorrente dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati, ne impone la sospensione o comunque l'adozione di una misura cautelare ritenuta più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso.

Si chiede, che la presente controversia venga definita anche con sentenza breve ai sensi della legge 205/00.

P.Q.M.,

si conclude per l'accoglimento del ricorso e delle incidentali domande, di risarcimento danni e cautelare, con condanna dell'Amm.ne alle spese e competenze di giudizio, ***la cui quantificazione si chiede di tener conto dei vari giudizi a cui è stata costretta la ricorrente.***

Avv. Pasquale Marotta

che firma anche per la ricorrente giusta mandato a margine".

ELENCO NOMINATIVO DEI CONTROINTERESSATI

14	ROMANO	GIOVANNA	CE	01/01/54	14	15	10,2	42,9		Q-R/2		D6	
15	GALLO	GIOVANNA	CE	13/10/55	14	15	10,2	42,8		Q-R/3		D6	

16	UCCIERO	ANNA MARIA	CE	09/09/55	13	15	10,2	42,7		Q		D6	
17	SAGLIOCCO	ROSANNA	CE	08/04/63	15	15	10,2	42,6		Q-R/3		D6	
18	CRISTIANO	MARIAGRAZIA	NA	10/06/67	14	15	9,6	42,6		Q - S		D6	
19	SPADAFORA	AMALIA	NA	09/06/66	14	15	10,2	42,4		Q-R/2		D6	
20	FUSCO	SANTA	NA	26/04/66	14	15	10,2	42,4		Q		D6	
21	COPPOLA	MARIA LUISA	NA	02/06/60	12	15	10,8	42,3		Q-R/3		D6	
22	CAMPANILE	AGNESE	NA	11/01/65	13	15	10,2	42,3		Q-R/2		D6	
23	BELLUOMO	ELISA	NA	10/04/63	13	15	10,2	42,3		Q-R/2		D6	
24	FRASCOGNA	TERESA	NA	08/01/65	13	15	10,2	42,3		Q		D6	
25	BALSAMO	LUIGI	NA	10/09/64	13	15	10,2	42,2		Q-R/2		D6	
26	DI DONATO	ROSANNA	NA	31/07/67	13	15	9,6	42,2		Q		D6	
27	DI RONZA	RAFFAELINA	CE	28/03/62	13	14	10,2	42,2		Q		D6	
28	IODICE	CONCETTA	NA	06/02/60	13	15	10,2	42,2		Q		D6	
29	MARSEGLIA	VINCENZO	NA	26/05/66	13	15	9,6	42,1		Q-R/2		D6	
30	PEZZULLO	NUNZIA	PV	21/08/63	14	15	9	42		Q-R/3		D6	
31	CAPOGROSSO	ROSSELLA	NA	17/01/69	14	15	9	42		Q-R/1		D6	
32	BARBATO	MARGHERITA	NA	29/11/65	12	15	10,2	41,8		Q-R/2		D6	
33	MENDITTO	MARIA MICHELA	CE	24/10/65	13	15	10,2	41,8		Q-R/2		D6	
34	GRAZIANO	FRANCESCO	NA	07/05/60	12	15	10,2	41,8		Q		D6	
35	ROBERTO	ANGELA	CE	16/11/53	13	15	10,2	41,8		Q		D6	
36	FERRARO	MARIA DOMENICA	NA	15/11/54	12	15	10,2	41,7		J - Q		D6	
37	DELLA VOLPE	TECLA	CE	24/02/59	12	15	10,2	41,7		Q-R/3		D6	
38	MATTIELLO	RAFFAELINA	CE	15/08/66	13	15	9,6	41,7		Q-R/2		D6	
39	UCCIERO	GILDA	CE	20/10/65	12	15	10,2	41,7		Q-R/2		D6	
40	KLAIN	GIUSEPPINA	NA	16/09/64	12	15	10,2	41,7		Q-R/1		D6	
41	CAPASSO	ANGELINA TERESA	CE	20/10/52	12	15	10,2	41,7		Q-R/1		D6	
42	VOLPICELLI	MARIA	NA	06/08/63	14	15	10,2	41,6		Q-R/3		D6	
43	DIANA	MARISA	CE	01/06/66	13	15	9,6	41,6		Q-R/2		D6	
44	SGUEGLIA	ANGELO MICHELE	CE	10/05/58	13	15	9,6	41,6		Q-R/2		D6	
45	TAGLIALATELA	GIOVANNA	NA	11/06/65	13	15	9,6	41,6		Q		D6	
46	SAGLIOCCO	ENZA	NA	14/02/63	13	15	9	41,5		Q-R/2		D6	
47	DE PAOLA	LOREDANA	CE	15/09/65	13	15	10,2	41,4		Q-R/3		D6	
48	VITALE	CARMELA	NA	09/06/64	13	15	10,2	41,4		Q-R/3		D6	
49	GALLO	GIOVANNA CARLA	CE	09/05/60	13	15	10,2	41,4		Q-R/2		D6	
50	CATERINO	ROSA	CE	19/07/44	13	15	10,2	41,4		Q-R/2		D6	
51	MAISTO	MADDALENA	NA	04/11/55	13	15	10,2	41,4		Q		D6	
52	COVIELLO	ROSA	NA	04/01/63	13	14	10,2	41,3		Q-R/2		D6	
53	LETIZIA	MICHELE	BA	01/04/59	12	15	10,2	41,3		Q-R/1		D6	
54	ALTRUI	GIUSEPPINA	NA	18/07/61	12	15	10,2	41,3		Q		D6	
55	PAOLELLA	FRANCESCO	CE	16/03/57	12	15	10,2	41,2		Q-R/3		D6	
56	DE CRISTOFARO	CARMELINA	NA	27/02/68	12	15	10,2	41,2		Q-R/2		D6	
57	PANZERA	TERESA	CE	01/01/67	13	15	9,6	41,2		Q-R/2		D6	
58	ZUMBOLO	MARIA	CE	09/03/64	12	15	10,2	41,2		Q-R/2		D6	
59	TRILLICOSO	ANTONIO	NA	12/06/63	12	15	10,2	41,2		Q-R/2		D6	
60	CERBONE	AGNESE	NA	14/08/60	12	15	10,2	41,2		Q-R/2		D6	
61	POLLIO	ELVIRA	NA	02/08/57	12	15	10,2	41,2		Q-R/2		D6	
62	CAPOGROSSO	SALVATORE	NA	22/10/65	12	15	10,2	41,2		Q-R/1		D6	
63	STEFANELLI	RENATA	NA	11/11/48	12	15	10,2	41,2		Q-R/1		D6	
64	APICELLA	ANTONIETTA	NA	19/06/67	12	15	10,2	41,2		Q		D6	
65	DE MICHELE	VINCENZO	CE	16/05/65	12	15	10,2	41,2		Q		D6	
66	LAISO	GIOVANNI	CE	24/04/61	12	15	10,2	41,2		Q		D6	

67	PRAGLIOLA	FILOMENA	NA	13/04/64	13	15	9	41		Q-R/3-S		D6	
68	PEZONE	ANGELA	CE	12/06/62	13	15	10,2	41		Q-R/2		D6	
69	FLAGIELLO	LUISA	NA	14/12/61	13	15	9	41		Q-R/2		D6	
70	MELLINO	CIRO	NA	28/07/62	13	15	8,4	41		Q		D6	
71	PIROZZI	RINA	CE	02/10/60	12	15	10,2	40,9		Q		D6	
72	STAZIO	ASSUNTA	RM	23/03/60	11	15	10,2	40,8		Q-R/3		D6	
73	CANTILE	RITA	NA	01/12/64	13	15	9,6	40,8		Q-R/2		D6	
74	FERRETTI	EUFEMIA	CE	22/01/59	12	15	10,2	40,8		Q-R/1		D6	
75	DELLA VECCHIA	FLORINDA	CE	05/08/49	12	15	10,2	40,8		Q-R/1		D6	
76	PIANESE	LUISA	NA	13/12/64	12	15	10,2	40,8		Q		D6	
77	PENNACCHIO	EMMA	NA	15/06/57	12	15	10,2	40,8		Q		D6	
78	BUONOMO	ELVIRA	NA	13/04/64	12	15	9,6	40,6		Q-R/2		D6	
79	VICARIO	ASSUNTA	CE	06/01/63	12	15	10,8	40,6		Q-R/2		D6	
80	VETERE	ANGELA	NA	13/05/62	13	15	10,2	40,6		Q-R/2		D6	
81	DI RONZA	MARIAROSARIA	CE	09/12/60	12	15	9,6	40,6		Q-R/2		D6	
82	DEL PRETE	CARMELA	NA	11/07/63	13	15	10,2	40,6		Q-R/1		D6	
83	TONZIELLO	ROSA	CE	21/02/59	12	15	10,8	40,6		Q-R/1		D6	
84	MENALE	SOFIA	CE	14/11/54	13	15	10,2	40,6		Q		D6	
85	GAGLIARDI	ELDA	CE	06/02/60	12	15	9	40,5		Q		D6	
86	CORONELLA	ROSALIA	CE	16/07/66	12	15	10,2	40,4		Q-R/3		D6	
87	D'AGOSTINO	FILOMENA	NA	22/08/67	12	15	10,2	40,4		Q-R/2		D6	
88	COPPOLA	TERESA	CS	01/03/60	11	15	10,8	40		Q-R/2		D6	
89	SANTORO	ADRIANA	CE	14/05/64	12	15	10,2	40,4		Q-R/1		D6	
90	MARTONE	MARIA LUISA	CE	21/04/63	12	15	10,2	40,4		Q-R/1		D6	
91	DELLA VALLE	VINCENZA	NA	08/05/65	12	15	10,2	40,4		Q		D6	
92	DELLA GALA	IMMACOLATA	PZ	27/06/65	12	14	10,2	40,3		Q-R/3		D6	
93	ROMEO	ANTONIO	NA	28/06/61	11	15	10,2	40,3		Q-R/3		D6	
94	GATTA	GABRIELLA	CE	10/12/65	11	15	10,2	40,3		Q-R/2		D6	
95	COSCIONE	GIUSEPPINA MARIA	CE	28/08/63	11	15	10,2	40,3		Q-R/1		D6	
96	BRUNO	RITA	CE	24/12/57	11	15	10,2	40,2		G-Q		D6	
97	ORLANDO	VINCENZA	NA	29/06/65	11	15	10,2	40,2		Q-R/2		D6	
98	SPATARELLA	CONCETTA	CE	28/10/63	11	15	10,2	40,2		Q-R/2		D6	
99	SANTARCANGELO	MARIA ANTONIA	PZ	25/01/55	11	15	10,2	40,2		Q-R/2		D6	
100	PACIELLO	PAOLINA	CE	20/05/53	11	15	10,2	40,2		Q-R/2		D6	
101	FABOZZI	GIOVANNI	CE	16/12/64	11	15	10,2	40,2		Q-R/1		D6	
102	DI DONA	LUIGIA	CE	09/09/68	11	15	10,2	40,2		Q		D6	
103	COLUCCI CANTE	GABRIELLA	NA	15/01/67	12	14	10,2	40,2		Q		D6	
104	RISPOLI	PALMINA	CE	30/07/57	12	14	10,2	40,2		Q		D6	
105	MARMOLINO	ANNUNZIATA	NA	24/06/63	11	15	9,6	40,1		Q-R/2		D6	
106	CASSANDRA	CAROLINA	CE	07/03/60	12	15	10,2	40		K-Q		D6	
107	CANTIELLO	MARIANNA	CE	16/10/58	12	15	10,2	40		Q-R/1		D6	
108	ANGELINO	CARMELA	NA	20/04/56	12	15	10,2	40		Q-R/1		D6	
109	SIMONELLI	BENEDETTO	NA	09/01/66	12	15	10,2	40		Q		D6	
110	FONTANA	ANGELINA	CE	08/07/64	12	15	10,2	40		Q		D6	
111	ANGELINO	NADIA	NA	02/09/63	12	15	10,2	40		Q		D6	

112	GRIFFO	ETTORE	NA	06/06/67	13	15	10,2	39,9		Q-R/1		D6	
113	VANACORE	MARIA CONCETTA	CE	09/03/67	12	15	9,6	39,9		Q		D6	
114	MOLITIERNO	ANNA	CE	01/03/58	11	15	10,2	39,9		Q		D6	
115	CONTE	CRISTINA	CE	16/04/48	11	15	10,2	39,8		J-Q-R/2		D6	
116	SGUEGLIA	MARIA CONSIGLIA	CE	21/02/65	12	15	9,6	39,8		Q-R/2		D6	
117	ALAIMO	MATTEO	NA	16/10/63	11	15	10,2	39,8		Q-R/2		D6	
118	D'ERRICO	ANNA	NA	11/04/62	12	14	10,2	39,8		Q-R/2		D6	
119	ANNECCHIARICO	ANNA ASSUNTA	AV	26/07/57	11	15	10,2	39,8		Q-R/2		D6	
120	CORRADO	MARIA FRANCESCA	CS	01/04/57	11	15	10,2	39,8		Q-R/2		D6	
121	MATTIELLO	CARMEN	CE	13/02/65	12	15	9,6	39,8		Q		D6	
122	PANZA	LAURA	CE	19/08/62	12	15	9	39,7		L-Q - R/2		D6	
123	PALUMBO	CARLA	NA	20/08/63	12	15	9	39,7		Q-R/3		D6	
124	LUISO	ANNA	NA	01/07/67	11	15	9,6	39,7		Q-R/1-S		D6	
125	PISCOPO	MARIA	NA	06/09/65	12	15	10,2	39,6	N	L-Q-S		D6	
126	CAPASSO	VITTORIA	NA	25/10/64	12	15	10,2	39,6		Q-R/2		D6	
127	MASTROIANNI	CONCETTA	CE	09/03/61	12	15	10,2	39,6		Q-R/2		D6	
128	BERSANI	ELISA	NA	13/01/66	12	15	9	39,6		Q-R/1		D6	
129	PERSICO	FILOMENA	NA	05/02/59	12	14	10,2	39,5	N	L-Q-R/2		D6	
130	VERNETTI	ROSA	CE	14/06/62	11	15	9	39,5		Q-R/3		D6	
131	MUSTO	FATA	CE	10/08/63	11	15	10,2	39,5		Q		D6	
132	VERDE	ANGELA	NA	09/09/59	11	15	10,2	39,4		G-Q-R/2		D6	
133	MEROLLA	FRANCESCA ERMINIA	CE	27/03/61	11	15	10,2	39,4		Q-R/4		D6	
134	SAGLIOCCO	ERRICA MARIA	CE	02/04/65	12	15	9,6	39,4		Q-R/2		D6	
135	SAGLIANO	ANNA MARIA LUIGIA	CE	03/12/61	13	15	10,2	39,4		Q-R/2		D6	
136	DI MICHELE	CONSIGLIA	NA	04/05/65	11	15	10,2	39,4		Q-R/1		D6	
137	MORLANDO	MICHELINA	NA	02/03/64	11	15	10,2	39,4		Q-R/1		D6	
138	CIRILLO	ALFONSINA	CE	28/07/64	11	15	10,2	39,4		Q		D6	
139	RICCIARDI	MARIA	CE	07/12/63	12	15	9	39,2		Q-R/3	SI	D6	
140	BASILE	ANNA	CE	07/02/69	12	15	9	39,2		Q-R/2		D6	
141	BORRIELLO	MARIAROSARIA	NA	04/04/67	12	13	10,2	39,2		Q-R/2		D6	
142	LAURENZA	RAFFAELLA	NA	24/11/63	11	14	10,2	39,2		Q		D6	
143	SASSO	GIUSEPPE	CE	08/03/60	12	14	9	39		J-L-Q		D6	CON RISERVA
14	IOVINE	VINCENZINA	CE	27/09/62	11	15	10,2	39		Q-R/4		D6	

4													
145	MORLANDO	LAURA	CE	12/04/65	11	15	10,2	39		Q-R/2		D6	
146	LAVINO	TERESA	NA	13/01/60	11	15	10,2	39		Q-R/2		D6	
147	MASSIMO	CARMELA	CE	04/08/56	11	15	10,2	39		Q-R/2		D6	
148	BUONOMO	ANTONIO	NA	06/08/60	11	15	9	39		Q-R/1-S		D6	
149	DELLO IACONO	ANNA	CE	01/08/63	12	14	9	39		Q - S		D6	
150	DE MICHELE	MARIA ROSARIA	CE	09/07/57	12	14	9	39		Q - S		D6	
151	RUSSO	ROSA	NA	27/11/67	11	15	10,2	39		Q		D6	
152	DE ROSA	LOREDANA	CE	22/01/59	12	15	8,4	39		Q		D6	
153	STANGO	ANGELICA	CE	25/06/48	12	15	10,2	38,9		Q		D6	
154	BENCIVENGA	EGIDIO	CE	31/07/60	11	14	10,2	38,8		Q-R/1-S		D6	
155	APICELLA	ANTONIO	CE	18/05/59	12	14	9,6	38,8		Q		D6	
156	LETTERA	IDA	NA	31/10/53	11	15	10,2	38,6		Q-R/2-S		D6	
157	DE MICHELE	ANNA MARIA	SA	16/03/58	11	15	10,2	38,6		Q		D6	
158	MARZOCCHI	CARMELA	CE	19/08/62	12	15	10,2	38,5		Q-R/2		D6	
159	LIGUORI	EDMONDO	CE	09/12/60	11	15	9,6	38,4		L - Q		D6	
160	DI CAPRIO	LUISA	NA	20/01/65	11	15	9,6	38,4		Q-R/2		D6	
161	BALIDO	ANNA	NA	09/02/55	12	13	10,2	38,4		Q-R/2		D6	
162	VICARIO	MARIA ROSARIA	CE	17/02/66	11	15	9,6	38,4		Q-R/1		D6	
163	FALCO	ANTONIO	CE	05/01/65	11	15	10,2	38,3		Q		D6	
164	STABILE	CONCETTA	NA	25/08/62	12	14	10,2	38,3		Q		D6	
165	D'ANGELO	ERMINIA	NA	03/08/47	11	15	10,2	38,2		Q-R/3		D6	
166	FORCHIA	LAURA	CE	20/02/61	11	15	10,2	38,2		Q-R/2		D6	
167	BORRATA	TERESA	CE	11/11/46	13	13	10,2	38,2		Q		D6	
168	CANGIANO	MARGHERITA	CE	13/10/63	14	12	9,6	38		Q-R/1-S		D6	
169	VEROLLA	IDA	CE	08/04/63	11	14	9	38		Q		D6	
170	PELLEGRINO	BATTISTINA	CE	20/03/62	12	15	9,6	37,9		Q-R/2		D6	CON RISERVA
171	MAISTO	GIULIA	NA	15/02/52	11	15	10,2	37,8		Q-R/2		D6	
172	ASSUNTO	BENEDETTO	CE	10/04/64	12	12	10,2	37,8		Q-R/1		D6	
173	CORVINO	MATILDE	CE	07/02/65	11	15	9,6	37,6		Q-R/2		D6	
17	PONTICELLI	MARGHERITA	NA	23/03/64	11	15	7,8	37,4		Q		D6	

4													
175	BARRA	ANNA MARIA	NA	07/09/58	11	14	9,6	37,4		Q		D6	
176	CHIANESE	UMBERTO	NA	20/07/66	11	13	9,6	36,9		Q-R/2		D6	
177	DI LORENZO	TERESA	NA	24/04/67	12	15	7,8	36,8		Q		D6	
178	CATALANO	MARIA	CE	22/03/61	11	13	10,2	36,7		Q-R/3		D6	
179	CAVALLACCIO	GIUSEPPINA	NA	16/08/65	12	12	10,2	36,6		Q-R/2		D6	
180	STANZIONE	MARIA	NA	17/02/65	11	14	9,6	36,6		Q-R/2		D6	
181	DEL VECCHIO	TERESA	CE	02/10/40	11	13	10,2	36,6		Q-R/1-S	SI	D6	
182	FRANZESE	ROSA	NA	23/02/62	11	14	10,2	36,5		Q-R/4		D6	
183	CAPRIO	EUFEMIA	NA	28/05/40	11	14	10,2	36,5		Q		D6	SOLO INFAN
184	IOVINELLA	CHIARA	CE	02/07/55	11	15	9,6	36,4		K - Q		D6	SOLO INFAN
185	SCHIAVONE	ALFONSINA	CE	06/01/66	12	15	5,4	36,4		Q-R/2		D6	
186	GUARINO	NUNZIA	CE	25/05/62	11	15	9,6	36,4		Q-R/1		D6	
187	CETRANCOLO	TOMMASA	NA	08/10/65	11	14	10,2	36		Q-R/2		D6	
188	CERRONE	MARIA LETIZIA	NA	21/06/60	11	13	10,2	35,8		Q-R/2		D6	
189	CICCARELLI	TERESA	NA	18/11/61	11	15	5,4	35,5		Q		D6	
190	FINELLI	ADA	CE	23/04/67	15	15	2,4	34,8		Q-R/2		D6	CON RISERVA